

Decisione impugnata: Decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 1933/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Al Naggar/Consiglio

(Causa T-375/14) ⁽¹⁾

(2016/C 165/23)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Yassin/Consiglio

(Causa T-376/14) ⁽¹⁾

(2016/C 165/24)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014..

Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Ezz/Consiglio

(Causa T-377/14) ⁽¹⁾

(2016/C 165/25)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2016.
